Anno 1874. **Roma - Lunedì, 22 Giugno** **Num. 147.**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	11	21	40
Per tutto il Regno .... »	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA .... L.	9	17	32
Per tutto il Regno .... »	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **Eredi Botta:**
In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;
In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli **Uffici postali.**

PARTE UFFICIALE

Il N. 1972 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge del 7 luglio 1868, n. 4490;

Visti i RR. decreti del 21 agosto 1870, n. 5811, del 25 giugno 1871, n. 278; del 1° maggio 1872, n. 793, e del 18 dicembre 1873, n. 1730;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Le disposizioni del Regio decreto del 30 maggio 1872, numero 841 (Serie 2ª), relative alle licenze speciali per la macinazione del granturco, della segala e dei generi esenti da tassa sono prorogate a tutto il 31 dicembre 1874.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 14 giugno 1874.

VITTORIO EMANUELE.

M. Minghetti.

Il N. 1954 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 13 agosto 1873 del Consiglio provinciale di Massa e Carrara colla quale fu stabilito di aggiungere all'elenco delle provinciali la strada che da Aulla per Licciana e Linari tende al confine della provincia di Parma;

Veduti i Nostri decreti 10 novembre 1867, 30 dicembre 1872 e 15 febbraio 1874, col primo dei quali venne approvato e cogli altri modificato l'elenco delle strade provinciali della suddetta provincia;

Veduto il parere 21 febbraio 1874 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Considerando

Che la strada da Aulla per Licciana e Linari al confine della provincia di Parma si diparte dalla nazionale Spezia-Cremona e tende a stabilire una nuova comunicazione fra le valli della Magra e dell'Aulella e la provincia di Parma, onde essa risulta d'interesse commerciale per una estesa porzione della provincia di Massa e Carrara;

Che contro la predetta deliberazione non venne mossa alcuna opposizione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È aggiunta all'elenco delle strade provinciali di Massa e Carrara quella che da Aulla per Licciana e Linari tende al confine della provincia di Parma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1874.

VITTORIO EMANUELE.

S. Spaventa.

Il Num. DCCCLXIX *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le domande del 17 e 22 marzo 1874 del sindaco di Padova perchè quel comune sia autorizzato ad accettare la donazione fatta dal commendatore Nicolò Bottacin di diversi quadri, statue e medaglie da essere esposte al pubblico nel Museo Bottacin già dallo stesso regalato a quella città;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Padova in data del 20 dicembre 1871 e del 30 dicembre 1873, colle quali si accetta la suddetta donazione;

Visto il parere favorevole del Consiglio di Stato del 22 aprile 1874;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, reggente il Dicastero della Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Padova è autorizzato ad accettare dal commendatore Nicolò Bottacin la donazione fattagli dei quadri, statue e medaglie descritte nei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale del 20 dicembre 1871 e 30 dicembre 1873, alle condizioni imposte dal donatore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 20 maggio 1874.

VITTORIO EMANUELE.

G. Cantelli.

Il Num. DCCCLXXI *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni per la riforma dello statuto sociale prese nelle adunanze generali dell'8 giugno e del 30 novembre 1873 dagli azionisti della Società anonima per azioni al portatore sedente in Ancona col nome di *Società Anonima per Costruzioni di Fabbriche in Ancona* e col capitale nominale di lire 330,000 diviso in num. 660 azioni da lire 500 ciascuna;

Visto il R. decreto 11 marzo 1865, numero MDLI e lo statuto della Società con esso approvato;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

È approvato e reso esecutorio il riformato statuto della *Società Anonima per Costruzioni di Fabbriche in Ancona* che fu adottato colle citate deliberazioni sociali dell'8 giugno e del 30 novembre 1873 e che sta inserito nell'istrumento pubblico di deposito del 14 aprile 1874 rogato in Ancona Giovanni Giacchetti ai numeri di repertorio 4842 e 1260.

Art. II.

Il contributo annuale della Società nelle spese degli uffici d'ispezione, pagabile a trimestri anticipati, è ridotto dalle 200 alle 150 lire.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1874.

VITTORIO EMANUELE.

G. Finali.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regolamento stradale per la provincia di Campobasso, deliberato dalla Deputazione provinciale nell'adunanza del 19 novembre 1872, per mandato avuto dal Consiglio colla deliberazione del 21 settembre 1869, e poscia modificato dalla Deputazione stessa nella tornata del 30 marzo 1874;

Visto il parere 16 agosto 1873 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Visto l'art. 24 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, n. 2248;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro, per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali della provincia di Campobasso,

Il Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto da registrarsi alla Corte dei conti e pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dato a Roma, addì 24 maggio 1874.

VITTORIO EMANUELE.

S. Spaventa.

Regolamento *per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili di Molise.*

Capitolo 1. — *Classificazione delle strade.*

Art. 1. Sono strade provinciali quelle ritenute tali dal Consiglio provinciale, ed approvate con Reale decreto, e che sono costrutte e mantenute a carico esclusivo della provincia, oppure riunita in consorzio col concorso di altre provincie.

Art. 2. Sono comunali quelle pubblicate nello elenco dei comuni, e ritenute tali nella classifica.

Art. 3. Sono consorziali quelle strade per la costruzione, e manutenzione delle quali concorrono più comuni, ovvero i comuni e la provincia, qualora questa le sussidiasse.

Art. 4. Sono vicinali quelle altre strade di uso pubblico, che non trovansi comprese nello elenco nè delle provinciali, nè delle comunali, nè delle consorziali, nè sono tra le strade nazionali.

Art. 5. Le strade provinciali sono costrutte e mantenute a carico esclusivo della provincia.

Le comunali a carico dei comuni ai quali appartengono.

Le consorziali si costruiscono, e si mantengono a spese dei comuni, o delle provincie riunite in consorzio, con gli oneri e proporzioni stabilite nel primitivo atto di costituzione.

La riparazione e conservazione delle strade vicinali resta a carico di quelli che ne usano a vantaggio delle loro proprietà.

Art. 6. I muri di sostegno, le piazze, i ponti, ed ogni altra opera murale, che vien destinata all'uso e conservazione delle strade, vengono riparati, e costrutti con le medesime norme di riparto come per le strade a cui appartengono.

Capitolo 2. — *Strade provinciali.*

Art. 7. Le strade provinciali debbono avere la larghezza nel piano non maggiore di metri sette fra ciglio e ciglio, oltre ai fossi laterali; ripartita cioè per metri quattro di larghezza il piano stradale, e la residuale costituisce i due fianchi laterali, eguali per ciascuna parte, servendo pel transito dei pedoni, e per l'ammasso di ghiaia.

Art. 8. I fossi di scolo fiancheggianti le strade debbono essere della sufficiente capacità, e profondità per raccogliere le acque, che scorrono dal corpo stradale. Verranno le sponde di tali fossi costrutte a scarpa nel rapporto di uno ed un quarto di base per uno di altezza. Le scarpate poi pei lati opposti serberanno il rapporto di uno di base per uno di altezza onde conservare l'inalterabilità delle sponde, potendo le dette inclinazioni variare secondo la natura delle strade. Gli scarichi destinati a ricevere le acque dei fossi di scoli, o cunette, si stabiliranno il più che sia possibile ravvicinati.

Art. 9. Per la pianura il piano stradale, in quanto sarà conciliabile con la campagna laterale, si procurerà tenerlo più alto, scegliendo per l'andamento altimetrico quello che presenti il più facile scolo delle acque.

Art. 10. Nella nuova costruzione delle strade dovrà scegliersi sempre pel raccordo delle curve il maggior raggio possibile, evitando per quanto più si potrà le forzate tortuosità.

Art. 11. L'andamento planimetrico sarà tracciato in modo da presentare la linea la più breve, che a seconda delle diverse circostanze risulterà preferibile.

Art. 12. La pendenza delle strade non potrà oltrepassare quella del 5 per cento, salvo in circostanze puramente eccezionali, e per brevi tratti.

Art. 13. La forma convessa verrà assegnata al piano rotabile nel senso trasversale fra il 4 50 al 5 50 per cento.

Art. 14. Il piano rotabile sarà coperto di una massicciata, ed inghiaiatura, la prima dell'altezza di 15 centimetri, e la seconda dello spessore di centimetri 10, componenti lo spessore complessivo di centimetri 25, e ciò per i soli tratti di strada, che posino sopra fondo argilloso; in tutti gli altri casi l'intiera massicciata sarà formata dell'altezza di centimetri 20 con ghiaia ordinaria, e con sasso spezzato.

Art. 15. La forma del suolo sottostante alla massicciata sarà convessa al pari del piano stradale, e conformata a cassa in guisa da presentare gli spazi laterali l'altezza di centimetri 25, affinchè resti frenata la massicciata e la inghiaiatura.

Art. 16. La massicciata nel caso solo di fondo argilloso sarà formata dell'altezza di centimetri 15 con ghiaia grossa, o sassi bene disposti, e battuti secondo la forma convessa della strada, sostenuta fra tre guide longitudinali, due esterne, ed una nel mezzo, e da catene trasversali a distanza non maggiore fra loro di metri 5, e ciò viene determinato a seconda delle circostanze del suolo.

Art. 17. L'inghiaiamento sul massicciato sarà eseguito con ghiaia tra i limiti di centimetri 2, a millimetri 45 in tutti i lati, e con diligenza vagliato, e depurato perfettamente da tutte le parti eterogenee.

Capitolo 3. — *Strade di montagne.*

Art. 18. Saranno parimente le strade provinciali tracciate in montagna fiancheggiate da fossi di scolo, oppure di cunette per lo scorrimento delle acque pluviali.

Art. 19. Le cunette, o fossi saranno selciati a martello verso il monte per tutta la percorrenza della strada, ove non presenti sicura solidità nel fondo sul corso delle acque.

Art. 20. Tali strade dovranno avere la larghezza non maggiore di metri sei, esclusi i fossi di scolo, o cunette.

Art. 21. Saranno come nel piano stabiliti degli appositi scarichi al corso delle acque, che saranno costrutti o a fabbrica, o a secco, a seconda delle circostanze.

Art. 22. Per le pendenze sarà cura principale far sì che queste vadano maggiormente raddolcendosi dal basso in alto, di modo che lo sforzo alla trazione divenga pressochè insensibile giunti che saranno i carri od altro nell'estremità; e sarà utile cosa frammezzare alle forti pendenze dei tratti quasi orizzontali, onde facilitare il cammino agli animali, che in tali tratti danno luogo al riposo sebben momentaneo, onde disporsi al nuovo tratto di maggior salita.

Art. 23. Le livellette non potranno oltrepassare le pendenze del 5 0|0, esclusi i casi in cui sarà necessario guadagnare una forte differenza di livello, non omettendosi la interposizione di tratti orizzontali.

Quando poi si fosse in vicinanza dell'abitato, si curerà che le livellette scorrano il più che sia possibile orizzontali.

Capitolo 4. — *Risvolti.*

Art. 24. Avrassi sempre cura che i risvolti da praticarsi in montagne nel raccordare curve di allineamento ai punti di tangenza, risultino in modo che la curva non abbia a risentire il benchè minimo punto d'inflessione, e che continua e regolare si succeda.

Art. 25 I raggi di esse curve saranno adattati a seconda degli sporti, e dei rientranti, che la campagna offre, badando che non sieno in modo stretti da rendersi incomodi al rotaggio.

Capitolo 5. — *Muri di sostegno.*

Art. 26. Nelle diverse circostanze nelle quali farà bisogno costruire de' muri di sostegno, questi saranno regolati secondo i principii della scienza e dell'arte.

Art. 27. La fondazione degli stessi verrà regolata e determinata in modo da procurarsi sempre un fondo abbastanza sodo per lo impianto, e la spessezza sarà definita e regolata secondo la natura del terreno e le spinte da contrastare.

Art. 28. La costruzione dei muri di sostegno sarà di due specie o con calce, o a secco. L'inclinazione da serbarsi sarà almeno di un decimo se a calce, e di un quinto se a pietre a secco, purchè le condizioni locali non obblighino diversamente, serbandosi nella parte interna l'appiombo e lo spessore di tali muri, per quelli a secco non sarà minore del terzo dell'altezza del terrapieno, e per quelli in calce fra i limiti di un quarto ed un terzo, salvo pure gli aumenti per ragioni di località. Potranno però variare tali spessori nei muri continuati, stabilendo dei contrafforti a distanza di metri 8 circa.

Art. 29. Le feritoie per lo scolo delle acque piovane verranno stabilite alternativamente a distanza non maggiore di metri tre.

Art. 30. I coronamenti dei muri a secco nelle indicate circostanze verranno eseguiti in calce per tutto lo spessore. Da ultimo in ambo i casi de' muri di sostegno sarà rigoroso stabilirli a gradini successivi.

Capitolo 6. — *Paracarri e parapetti.*

Art. 31. I paracarri saranno di pietra concia, di figura obbliqua, di un metro di altezza totale, e fissati metà nel terreno, e l'altra metà fuori terra, aventi in base metri 0 35, e nel tronco superiore di diametro 0 20.

Art. 32. I parapetti non dovranno omettersi lungo le strade ove la situazione presenti pericolo, nè sulle opere di arte, ed avranno l'altezza di metro uno, e la lunghezza di metro 0 50, rivestiti superiormente da pietre di coronamento, le quali avranno lo spessore del parapetto e formato ad incastro a centine negli estremi onde collocarsi fra di loro, e di altezza non minore di metri 0 13.

Capitolo 7. — *Documenti componenti i progetti di strada.*

1° Piano generale delle località;
2° Profilo longitudinale;
3° Sezioni trasversali;
4° Disegni delle opere di arte e sezioni;
5° Computo metrico;
6° Analisi dei prezzi locali per le unità di misura;
7° Stima;
8° Capitolato di appalto;
9° Relazione spiegativa del progetto più o meno circostanziata secondo i casi;
10° Stima dei terreni da occuparsi.

Art. 33. Sarà disegnato il piano delle località sulla scala di 1|2000 o maggiore, secondo le condizioni del progetto richiederanno.

Art. 34. Il profilo sarà delineato con la medesima scala del piano, e le altezze lo saranno su scala decupla;

Art. 35. Per le sezioni trasversali i rialzi saranno segnati con tinta rossa, e con quella gialla gli scali.

Art. 36. Per le opere di arte la scala da adoperarsi nei disegni sarà di 1 o 2 centimetri od anche maggiore, secondo la importanza delle opere del progetto; e questi disegni dovranno contenere la pianta, il prospetto, od almeno una sezione longitudinale, notando tanto nel prospetto, quanto nelle sezioni il corso delle acque nel pelo magro, nell'ordinario e nelle massime piene.

Art. 37. Il computo metrico sarà suddiviso in parti a seconda delle varie specie di lavori.

Art. 38. Col medesimo ordine saranno segnate le analisi.

Art. 39. La stima darà l'ammontare delle opere, applicando i prezzi risultanti dalle analisi.

Art. 40. Il capitolato d'appalto riguarderà semplicemente un cenno generale dei lavori a farsi, e le norme da serbarsi nella loro esecuzione, con tutto quello che potesse riflettere gli obblighi dello appaltatore, tenute presenti le prescrizioni date dal Ministero de' Lavori Pubblici per opere di simil fatta.

Art. 41. La relazione rifletterà la spiegazione di quanto il compilatore del progetto ha tenuto presente, ed i motivi che lo hanno indotto a seguire il tracciato in progetto, anzi che altro.

Art. 42. Per la occupazione de' terreni nella stima, sarà segnata la natura e qualità del terreno, la estensione e la indennità dovuta a ciascun proprietario.

Capitolo 8. — *Manutenzione delle strade provinciali. Esecuzione di contratti.*

Art. 43. La sorveglianza di tutti i lavori di costruzione e di manutenzione delle strade provinciali viene affidata all'ufficio tecnico centrale della provincia, posto sotto la dipendenza del Consiglio provinciale e della Deputazione provinciale che lo rappresenta.

Art. 44. L'ufficio medesimo ha alla sua dipendenza i cantonieri ed assistenti stradali. Con i primi cura la quotidiana manutenzione, e con i secondi sorveglia giornalmente i lavori di manutenzione sì ordinaria che straordinaria.

Art. 45. Un regolamento interno di uffizio regola e stabilisce gli obblighi tanto dei cantonieri, quanto degli assistenti, e la loro dipendenza immediata dall'uffizio per procedere a tale sorveglianza.

Art. 46. In generale l'appalto è limitato alla fornitura dei materiali, alla conservazione della strada ed alla manutenzione delle opere d'arte.

La durata dello appalto dipenderà da condizioni [illegible] capitolato, che sono subordinate alla importanza [illegible] farsi: così pure per i pagamenti.

Art. 47. Saranno ammessi all'asta coloro i quali presentassero un certificato d'idoneità rilasciato da un ingegnere sia governativo, sia provinciale, sempre in attività di servizio, con data non anteriore ad un anno, e dovranno pure depositare una somma che verrà determinata nel capitolato di appalto, nell'ufficio ove si celebreranno gli incanti.

Saranno i depositi restituiti appena terminati gli incanti, ad eccezione però di quello fatto dal deliberatario, il quale avrà l'obbligo di fornire una cauzione non minore del ventesimo dell'importare totale delle opere appaltate, e depositarla tra un mese a contare dal giorno dell'aggiudicazione definitiva. In caso di mancanza il deposito resterà a favore dell'Amministrazione, la quale avrà il dritto di procedere a nuovi incanti.

Art. 48. Verranno esclusi tutti coloro pei quali alla Deputazione provinciale giunga notizia constatata che essi in appalti simili abbiano mostrato della incapacità, o mala fede, o abbiano contravvenuto ai contratti da essi stipulati anche fuori provincia, dandosene pubblicità per le stampe negli atti della Deputazione.

Art. 49. Tanto nella stanza del direttore del genio, quanto in quella della segreteria provinciale si terrà affissa una tabella contenente i nomi con tutte le particolari distinte degli appaltatori pei quali sia applicabile il contenuto nell'articolo precedente.

Art. 50. Se per causa straordinaria, o per forza maggiore avvenissero de' guasti sulle strade, o nelle opere d'arte, per la remissione dei quali sia, o non sia tenuto l'appaltatore, dovrà sempre l'ingegnerecapo recarsi sopra luogo immantinenti, verificare il danno, e riferire alla Deputazione provinciale, la quale provvederà a seconda de' casi di urgenza. Tale visita sarà eseguita o dal direttore, e nel caso di legittimo impedimento da altro ingegnere del genio, dal medesimo direttore delegato, con la presenza di un deputato e dell'appaltatore.

Art. 51. Il brecciame di provvista occorrente alla manutenzione della strada sarà fatto appaltandone la somministrazione nella massa bisognevole, che per modo e quantità sarà determinata nel capitolato di appalto, ed a seconda delle norme dianzi designate all'articolo 17.

Art. 52. In amministrazione verrà eseguita la spanditura del brecciame per mezzo di cantonieri al soldo della provincia, e secondo i casi di

bisogno col concorso di altri travagliatori sussidiari, previa autorizzazione della Deputazione, da retribuirsi in ogni quindicina in moneta effettiva, a seguito di nota nominativa rilasciata dall'ufficio tecnico, il quale, unitamente alle note medesime, produrrà presso la Deputazione provinciale la giustificazione dei pagamenti eseguiti.

Art. 53. L'appalto del brecciame sarà stabilito con apposito capitolato, e per un tempo non maggiore di anni tre, con prescrizione che è preferibile la pietra franta nelle dimensioni comprese fra due centimetri e 0,045, dovendosi però depurare da ogni sorta di detriti o sostanze eterogenee, passandole, ove occorra, ripetutamente al vaglio. I pagamenti saranno fatti a semestre, ed in seguito di esatta constatazione, giustificata con misura dall'ufficio tecnico, con ritenuta del decimo a favore dell'Amministrazione.

Art. 54. La provvista del materiale sarà fatta a seconda del convenuto nel capitolato di appalto, e verificato e giustificato con misura da un ingegnere dell'ufficio. Le provviste saranno di rigore cioè per 3[4 al 1° agosto, e per la totalità al 1° ottobre di ciascun anno; e l'imprenditore avrà l'obbligo di disporre i cumuli al margine della strada, aventi una forma determinata di un prisma triangolare tronco ai suoi estremi, il di cui volume sarà fra 0,50 e 0,25 a seconda della maggiore, o minore larghezza della strada da determinarsi geometricamente.

Art. 55. Lo spargimento del brecciame dovrà farsi in primavera, ed autunno nel momento più conveniente, avendosi cura di preferire i giorni piovosi.

Art. 56. Nel caso di rifiuto parziale o totale dei materiali di provvista, verrà dall'ufficio concesso un perentorio di giorni quindici per separare il buono dal cattivo, restando quello ricettibile su i marciapiedi, trasportando via quello di rifiuto, e completare nel medesimo tempo la provvista.

Art. 57. La verificazione di qualsiasi lavoro verrà fatta con misura eseguita dall'ufficio in contraddizione dell'impresario, o da chi per lui debitamente autorizzato, avvertendosi la Deputazione antecedentemente.

Art. 58. Ove mai nell'interesse della strada l'ingegnere direttore non trovi conveniente cangiare la natura del materiale, udendo sempre l'imprenditore nelle sue osservazioni, ne riferirà alla Deputazione, la quale consentendo, l'appaltatore dovrà uniformarvisi, mediante quella diminuzione, od aumento di prezzo, che risulterà per effetto di mutazione di cavi o materiali.

Art. 59. Se mai per le opere a farsi, ed in corso di esecuzione bisognasse aumentarle, o diminuirle, l'appaltatore sarà obbligato ad assentirvi: però non può oltrepassarsi il limite del quinto, sia in più, sia in meno, dell'ammontare dell'intero appalto. Oltre tale limite avrà dritto l'appaltatore alla risoluzione del contratto, venendogli pagato il prezzo dei lavori a seconda del contratto stesso.

Art. 60. L'Amministrazione può in ogni tempo risolvere i contratti, ai termini di quanto è prescritto con l'articolo 345 della legge sui Lavori Pubblici del 20 marzo 1865.

Art. 61. Ove mai l'impresario, od alcuni dei suoi agenti per lo adempimento degli obblighi assunti fosse colto in frode, in seguito a rapporto dell'ufficio tecnico si darà luogo alla loro espulsione dal lavoro, ed allo scioglimento del contratto, restando la cauzione e credito, che potesse vantare l'appaltatore a favore dell'Amministrazione, col dritto di procedere a nuovi incanti a di lui danno.

Art. 62. Viene espressamente vietato qualunque subappalto, sotto pena della immediata risoluzione del contratto e della perdita totale della cauzione a favore dell'Amministrazione, la quale procederà a nuovi incanti; e l'appaltatore incorrerà nella esclusione ed in tutto quello stabilito negli articoli 48 e 49.

Art. 63. L'appaltatore sarà tenuto di garanzia in caso di morte, con la surroga di altro garante solvibile ove morisse il primo dato nella stipola del contratto, e ciò infra l'improrogabile termine di mesi due.

Art. 64. L'appaltatore avrà la responsabilità non solo per la buona esecuzione e riuscita dei lavori in adempimento del contratto, ma risponderà pure dei danni che potrebbero ricevere i lavorieri addetti alle opere appaltate, e sarà responsabile pure se mai nella esecuzione dei lavori alterasse lo stato delle servitù attive e passive esistenti, restando tenuto a tutti i danni ed interessi in favore dell'Amministrazione.

Art. 65. Le spese tutte di contratto, tasse ed altro cederanno a carico esclusivo dell'appaltatore.

Art. 66. L'appaltatore avrà l'obbligo di eligere il suo domicilio nel luogo stesso ove risiede la Deputazione per tutti gli effetti del contratto; e qualunque intima legale fatta nel domicilio scelto si avrà per buona.

Art. 67. Il collaudo de' lavori compiuti verrà fatto con l'intervento della Deputazione, di un ingegnere scelto dalla Deputazione medesima, e dall'appaltatore, od in sua vece da un procuratore legalmente autorizzato. L'autore del progetto non è mai incaricato del collaudo.

CAPITOLO 9. — *Appalto per le strade comunali e consortili.*

Art. 68. Oggetto dell'appalto è la fornitura dei materiali occorrenti, pagamenti e somministrazioni, esecuzione di lavori a seconda dei progetti approvati.

Art. 69. Nel capitolato di appalto saranno indicate le opere a farsi, il modo e con quali oneri da parte dell'appaltatore e dell'Amministrazione, e la elezione del domicilio per gli effetti legali dell'adempimento del capitolato.

Art. 70. I pagamenti saranno fatti agli imprenditori nei sensi del contratto.

Art. 71. La durata dell'appalto sarà determinata dai rispettivi contratti.

Art. 72. Per essere ammesso a far partito all'asta tanto dell'opere comunali, che consortili, dovranno i concorrenti uniformarsi alle medesime prescrizioni per gli appalti provinciali.

CAPITOLO 10. — *Manutenzione delle strade comunali e consortili.*

Art. 73. Le medesime regole stabilite per le strade provinciali saranno serbate per le comunali e consortili, ed i progetti e capitolati di appalto saranno sottoposti all'esame del genio civile provinciale, affinchè i comuni interessati vi deliberassero a fine di procedere alle subaste.

Art. 74. La Giunta municipale nominerà e determinerà il numero dei cantonieri, come quella che dovendo subire l'onere del premio mensile ad essi dovuto, ha naturalmente il dritto alla loro scelta.

Art. 75. Potranno essere licenziati e surrogati da altri dietro rapporto dell'ingegnere civile incaricato del servizio per l'esecuzione pratica de' lavori di manutenzione stradale.

Art. 76. L'ispezione pel buono andamento e mantenimento stradale sarà fatta almeno nei mesi di agosto ed ottobre di ciascun anno; e l'ingegnere incaricato proporrà i lavori di riparazione e manutenzione.

Art. 77. Nel bilancio comunale i Consigli comunali e le Commissioni consorziali fisseranno le somme necessarie pei soldi ai cantonieri, spese di manutenzione e straordinarie indennità al personale dell'ufficio tecnico incaricato delle visite di sorveglianza, al quale compete il solo dritto di trasferta, oltre la indennità giornaliera.

Art. 78. Il sindaco e la Giunta hanno anche essi il diritto di assistenza e sorveglianza, e ciò per quanto rientra nelle loro attribuzioni per legge.

Art. 79. Sarà inoltre dovuta una indennità, oltre a quella di trasferta, al personale aggiunto, che sarà stabilito dalla Deputazione provinciale tanto per i comuni quanto per i consorzii.

Art. 80. La Deputazione provinciale ha poi l'alta sorveglianza sulla manutenzione delle strade comunali e consortili, e vi provvede per mezzo del suo ufficio tecnico.

Art. 81. Il personale per la esecuzione pratica dei lavori stradali, sarà distribuito, in ragione della lunghezza della strada a mantenere sulla base di ogni sessanta chilometri, nel seguente modo:

1° Di un ingegnere direttore;
2° Di due capicantonieri;
3° Di dieci cantonieri.

Art. 82. Quei comuni poi i quali abbiano a mantenere una lunghezza minore di chilometri sessanta, potranno unirsi in consorzio a fine di nominare un solo ingegnere direttore, conservando ciascuno una separata amministrazione.

Art. 83. A base degli appalti l'ingegnere direttore formerà de' regolari progetti, che dovrà trasmettere alla Giunta municipale, od al Consiglio del consorzio, onde procedere all'appalto ed alla stipulazione dei relativi contratti.

Art. 84. I capicantonieri saranno sotto la dipendenza dell'ingegnere direttore.

Art. 85. Sarà obbligo di ciascun capo cantoniere di sorvegliare continuamente il tronco di strada ad esso affidato. Lo stesso dovrà settimanalmente riferire sul personale posto sotto la sua dipendenza, e sullo stato del tratto a lui assegnato, notando tutte le mancanze nella strada, degradazioni od altro all'ingegnere direttore, il quale darà le opportune provvidenze dopo averne prima informato i comuni, od i consorzi interessati.

Art. 86. Il capocantoniere avrà dritto alla sua abitazione in un punto quasi medio del tratto assegnato, oltre alle spese di posta, che dovrà giustificare.

Art. 87. Il cantoniere dovrà prestare un giornaliero servizio, ad eccezione dei giorni festivi. Per tutt'altro dovrà uniformarsi al regolamento dei cantonieri.

Art. 88. Tanto le spese di sorveglianza, quanto gli stipendi, e la manutenzione, e tutt'altro che occorra alle strade consortili sarà a carico di ciascun comune in proporzione delle rispettive strade stabilite, e la somma totale verrà versata nella cassa del consorzio, affinchè si possa alle debite scadenze dar luogo agli analoghi pagamenti.

Art. 89. La quota di concorso per parte di ciascun comune riunito in consorzio verrà stabilita in base alle leggi.

Art. 90. Stabilito il consorzio, e nominato il personale corrispondente, il cassiere, a seconda dell'importanza del consorzio, dovrà dare una cauzione, che sarà determinata dal Consiglio di amministrazione, il quale risulterà composto di un numero di deputati eletti dai Consigli municipali dei comuni interessati in proporzione delle quote di concorso fissate nel consorzio.

Art. 91. Il Consiglio di amministrazione del consorzio formerà il bilancio dell'attivo e del passivo, e curerà la riscossione delle somme piazzate nel bilancio istesso per mezzo del cassiere, il quale in vista dei mandati rilasciati dal Consiglio di amministrazione eseguirà i pagamenti, dovendosi tanto dal Consiglio, quanto dal cassiere dare annualmente il rendiconto, come per tutte le Amministrazioni.

Tale rendiconto sarà presentato nel mese di maggio ai Consigli comunali interessati, e poscia sottoposto all'approvazione del Consiglio di Prefettura.

Campobasso, 12 maggio 1874.

Il Prefetto presidente della Deputazione provinciale
COMIN.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
S. SPAVENTA.

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso.

È aperto il concorso agli esami, che a norma delle disposizioni sancite coi Reali decreti del 20 giugno 1871, numeri 323 e 324 (Serie 2ª), si daranno in Roma entro il prossimo mese di agosto per l'ammissione all'alunnato della carriera di 1ª categoria (concetto) dell'Amministrazione provinciale.

Gli aspiranti al concorso dovranno far pervenire al Ministero le loro istanze per mezzo del prefetto della provincia del rispettivo domicilio, entro il mese di luglio prossimo.

A giustificazione dei prescritti requisiti dovranno unire all'istanza:

1° Il certificato dell'ufficio di stato civile comprovante la cittadinanza italiana;

2° Il certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune dove hanno il proprio domicilio;

3° Il certificato di sana costituzione fisica e di buona salute;

4° La fede di nascita;

5° Il diploma della laurea di giurisprudenza conseguito in una delle Università del Regno. Tanto l'istanza, quanto i documenti che la corredano, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Chiuso il concorso, verrà notificato a tutti i concorrenti l'esito della loro istanza ed a quelli che saranno ammessi all'esame, il giorno ed il luogo in cui dovranno presentarsi per sostenerlo.

Con successivo avviso, da pubblicarsi come il presente, verranno indicati i giorni in cui si terranno gli esami predetti.

Roma, addì 31 maggio 1874.

Il Direttore Capo della Divisione 1ª
D. TONARELLI.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

(1ª pubblicazione)

In conformità al prescritto dagli articoli 143 e 144 del vigente regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, per la esecuzione della legge 17 maggio 1863, n. 1270, si deduce a pubblica notizia per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato dichiarato lo smarrimento delle polizze di depositi infradescritte, ne saranno, ove non siano presentate opposizioni, rilasciati i corrispondenti duplicati, appena trascorsi dieci giorni dall'ultima pubblicazione del presente, la quale ad intervalli di dieci giorni verrà per tre volte ripetuta.

Polizza n. 17878 per deposito di lire 3,050, fatto ora nella soppressa Cassa dei depositi e dei prestiti di Napoli dal municipio di Castelnuovo di Conza per resto di prezzo di alcuni fondi venduti per spese giudiziarie, giusta deliberazione della Deputazione provinciale di Salerno degli 11 novembre 1869.

Polizza n. 975 per deposito di lire 568 21 fatto nella ora soppressa Cassa dei depositi e dei prestiti di Bologna dall'Impresa generale di Salamanca costruttrice della ferrovia linea da Roma ad Ancona per compenso d'espropriazione di terreno occupato nella costruzione della ferrovia suddetta dovuto alla Cassa ecclesiastica per la collegiata di S. Nicolò.

Firenze, 16 giugno 1874.

Il Direttore Capo di Divisione
M. GIACHETTI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

CASSA DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

In ordine al prescritto dall'art. 146 del vigente regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943, si fa noto per tutti gli effetti di ragione che questa Amministrazione ha provveduto, in esecuzione ai relativi decreti delle Prefetture di Pesaro-Urbino, e di Sassari, alla alienazione parziale delle rendite che costituivano i depositi appresso notati, dichiarando divenuti nulli e di nessun valore i titoli corrispondenti.

Deposito di lire 2140 di rendita fatto nella ora soppressa Cassa dei depositi e dei prestiti di Torino da Podestà Corrado fu Filippo di Pesaro per cauzione del suo impiego di esattore del mandamento di Pesaro, come da polizza n. 3781.

Deposito di lire 60 di rendita fatto in questa Cassa da Salis Giovanni Battista fu Bartolomeo di Tissi per garanzia del suo impiego di commissario alle esecuzioni nella provincia di Sassari, come da polizza numero 5202.

Firenze, lì 16 giugno 1874.

Il Direttore Capo di Divisione
M. GIACHETTI.

Per il Direttore Generale
CERESOLE.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Si fa noto che sono attivati alla corrispondenza telegrafica internazionale i cavi sottomarini da *Lisbona* a Madera e da Madera a Saint-Vincent.

Le tasse del telegramma di 20 parole a partire dall'Italia sono stabilite come segue:

(Via Francia, Spagna, Portogallo)

Per Madera . . . . L. 26 »
» Saint-Vincent . . . . » 71 »

(Via Malta, Gibilterra, Lisbona)

Per Madera . . . . L. 32 50
» Saint-Vincent . . . . » 77 50

Queste tasse aumentano della metà per ogni serie o frazione di serie di 10 parole oltre le 20.

Firenze, 19 giugno 1874.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 1° andante nell'ufficio telegrafico della stazione ferroviaria di Colle Salvetti, provincia di Pisa, è stato attivato il servizio del Governo e dei privati.

Firenze, lì 19 giugno 1874.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 18 corrente in Noale, provincia di Venezia, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati con orario limitato di giorno.

Firenze, lì 20 giugno 1874.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Il *Corriere Mercantile* di Genova del 20 corrente scrive che i salvataggi operati in alto mare da navi italiane nel 1° trimestre 1874 furono 32 Di essi due ebbero luogo nel Pacifico, uno nel Mare delle Indie, cinque nell'Atlantico, dodici nel Mar Nero e gli altri nel Mediterraneo.

Quasi tutti questi salvataggi ebbero luogo per opera di bastimenti ascritti al circondario marittimo di Genova.

Quindici capitani di questi legni e una gran parte dei loro equipaggi, furono proposti per ricompense al valore civile presso i governi esteri dei quali salvarono i sudditi ed avranno quanto prima la ricompensa loro dovuta.

— Da Fère-en-Tardenois scrivono all'*Echo de l'Aisne*:

Alcuni giorni sono, il 20 maggio, un lavorante che stava raccogliendo della rena fuori della città di Fère-en-Tardenois, scoprì tre tombe merovingie in pietra. In una di esse trovavasi un vaso funerario di color bruno, alto 10 centimetri, sulla pancia del quale vi sono due righe di quei caratteri runici, di cui la Società archeologica di Château-Thierry occupossi ultimamente.

Paragonato ai prodotti di Caranda, quel vaso può essere classificato fra i vasi merovingi, e se la scoperta di tre tombe prova all'evidenza che in quella località doveva esistere un tempo un cimitero merovingio, non è meno vero che sarà alquanto difficile il potervi fare ulteriori ricerche, poichè bisognerebbe fare degli scavi in più di venti possedimenti e giardini, che sorgono ora in uno dei più popolosi sobborghi della città di Fère.

— Fra breve, scrive *Journal Officiel*, le famose *porte di ferro* sul Danubio saranno distrutte, nè fa d'uopo apprendere ai lettori che le cosidette porte di ferro non sono altro che un banco di roccie, il quale pone ostacolo alla navigazione del Danubio presso Orsova in Transilvania. La Commissione internazionale, incaricata di studiare i mezzi più opportuni e convenienti per fare scomparire quel banco, è ritornata a Pesth, dopo compiuti tutti i suoi lavori di scandaglio. Secondo i suoi calcoli, quel lavoro necessiterebbe una spesa di 14 milioni di franchi. La relazione della Commissione fu comunicata al ministro dei lavori pubblici del Regno d'Ungheria, che deve riferire in proposito al ministro degli affari esteri di Vienna. L'Austria desidererebbe che la Turchia assumesse a proprio carico la metà della spesa, ma ove la Turchia vi si rifiuti, l'Austria-Ungheria farà fare a tutte sue spese i lavori occorrenti.

Nella storia dei tempi andati le *porte di ferro* dierono il loro nome a parecchie battaglie, fra le quali merita una menzione specialissima quella avvenuta nel 1422, e nella quale Hunyad, che comandava un piccolo esercito di 18,000 ungheresi, sconfisse completamente e costrinse alla fuga un poderoso esercito di 80,000 turchi.

Al tempo degli antichi Romani le *porte di ferro* erano dette *Pons Augusti* (ponte di Augusto), ed al medio evo le si nomavano la porta Vaczil.

— Ultimamente a Kiel si fece una serie di esperienze con delle torpedini non marine, che si debbono adoperare soltanto in terra e nell'assedio delle fortezze. I giornali tedeschi ci apprendono che, queste nuove macchine belligere sono lunghe 30 centimetri, hanno il fusto di uno spessore di un centimetro e due millimetri, e racchiudono una carica di due chilogrammi di polvere esplosiva o di cotone fulminante. Queste nuove torpedini che esploderanno come le altre, nell'interno delle fortezze serviranno per difendere le breccie, e, nell'assedio delle fortezze nemiche, per respingere le sortite degli assediati.

— A provare come le prediche del padre Matthews, l'apostolo della temperanza, non producessero in Irlanda i buoni resultati che l'astemio predicatore ne sperava, il signor H. Emilio Chevalier, in un suo studio sui liquori spiritosi, pubblicato nell'ultimo fascicolo della *Revue Britannique*, nota che, nel 1842, anno in cui la popolazione era di 8,175,124 abitanti, in Irlanda si smerciarono 5,299,150 *galloni* di alcool; nel 1852, la popolazione dell'Irlanda, ridotta a 6,876,794 abitanti, ne assorbì 8,208,254 *galloni*; e nel 1873, quella popolazione, che contava soltanto quattro milioni di abitanti, vale a dire meno della metà della popolazione del 1842, consumava l'enorme quantità di circa 12 milioni di *galloni* d'alcool.

— Dalle statistiche pubblicate dal *Moniteur Belge* è agevole il farsi un'idea dell'enorme consumo di bevande spiritose e fermentate che si fa negli Stati Uniti. Nel 1844, negli Stati Uniti si fabbricarono 41,402,627 galloni (1,880,000 ettolitri) di liquori alcoolici e 23,267,730 galloni (1,047,000 ettolitri) di liquori fermentati, birra, ale e via discorrendo, che, essendo stati consumati da una popolazione di 17,069,453 abitanti, rappresentarono 11 litri di bevande alcooliche e 6 litri e 10 centilitri per individuo di liquori fermentati.

Nel 1870, anno in cui la popolazione totale degli Stati Uniti era di 38,558,371 abitanti, la produzione indigena dei liquori spiritosi fu di 71,151,368 galloni (3,232,000 ettolitri) e quella dei liquori fermentati di 320,789,528 galloni (14,573,000 ettolitri), pari a litri 8 e 38 di bibite alcooliche e 37 litri di bevande fermentate per testa.

A viemmaggiormente provare l'enorme consumo delle bevande alcooliche e fermentate, non sarà vano il dire che, nel corso del 1870, negli Stati Uniti si spesero 950 milioni di dollari, cioè: 330 in farine, 40 in tessuti di cotone, 90 in generi di calzatura, 70 in oggetti di vestiario, 60 in tessuti di lana, e 40 in lavori tipografici, e che, nello stesso anno, la medesima popolazione spendeva la enorme somma di un miliardo e 487 milioni di dollari in bibite di ogni fatta e non innocue, vale a dire: un miliardo e 344 milioni di dollari in liquori spiritosi indigeni o stranieri, 123 milioni in birra, ale ed altri liquori fermentati, 15 milioni in vini importati e 5 milioni in vini indigeni.

— Scrivono da Quebec (Canadà) al *Journal Officiel*:

È noto che dal governo del Canadà fu elaborato un progetto per la costruzione di una ferrovia, che deve riunire l'Atlantico ed il Pacifico. Quella ferrovia sarà divisa in quattro grandi sezioni; la prima si estenderà dal lago Nipissing, al lago Superiore, e siccome in questa sezione il territorio è quasi impraticabile, e presenta poche risorse alla colonizzazione, le comunicazioni vi saranno stabilite mediante i grandi laghi, che offrono il mezzo più economico per fare arrivare i prodotti dell'ovest sui mercati del Canadà. La seconda sezione andrà dal lago Superiore alla riviera Rossa, nella provincia di Manitoba; la terza si prolungherà dalla riviera Rossa alle falde delle montagne Rocciose, e la quarta metterà capo all'oceano Pacifico. La costruzione della terza sezione pare che presenti grandi difficoltà, non facilmente superabili, ed in alcuni punti, alla ferrovia si dovrà sostituire la traversata della grande riviera Saskatchewan, la cui navigazione sarà migliorata.

I lavori di costruzione e d'impianto comincieranno immediatamente sulle rive del Pacifico, nella Colombia e sulla sezione del lago Superiore a Forte Garry. L'esecuzione di queste due prime sezioni recherà un gran giovamento al commercio. Due tratti ferroviari dovrannosi costruire subito per mettere la ferrovia del Pacifico e la provincia di Manitoba in comunicazione diretta con le strade ferrate di Ontorio e di Quebec e la rete ferroviaria americana. Il primo tratto andrà dal lago Nipissing alla baia della Georgia, ove si congiungerà con le ferrovie che si debbono costruire dalle compagnie private sovvenzionate dal governo. Il secondo tratto poi congiungerà Porto Garry a Pécubina, e metterà la provincia di Manitoba in comunicazione con la rete ferroviaria americana.

In quanto poi alla ferrovia canadese del Pacifico, la cui lunghezza totale è calcolata di 4022 chilometri, essa verrà divisa in sezioni e sottosezioni che saranno date a cottimo a dei costruttori.

DIARIO

La Camera inglese dei lords, nella seduta del 16 giugno, ha approvato alla seconda lettura il *bill* relativo alla Corte suprema di giudicatura; quindi approvò alla terza e definitiva lettura il *bill* sul patronato della chiesa di Scozia.

La Camera dei comuni deliberò intorno alla relazione del Comitato al quale erano stati rinviati i varii emendamenti del *bill* sullo spaccio delle bevande alcooliche. Un importante emendamento era stato presentato, col quale si accordava al giudice conferitore della patente di spaccio la facoltà di indicare le ore di apertura e di chiusura dello stabilimento. Questo emendamento fu respinto da 241 voti contro 207. La discussione fu rimandata alla seduta del 17, nella quale il signor Weehouse propose che il *bill* sullo spaccio delle bevande alcooliche fosse aggiornato a tre mesi (la qual cosa equivale al rifiuto). Dopo un discorso dei signori Sullivan e Davis, prese la parola il segretario di Stato per gli affari dell'interno, il quale vivamente si oppose al *bill*, dichiarandolo tirannico e impossibile nella pratica.

Posta ai voti la questione se il *bill* dovesse essere approvato alla seconda lettura, la Camera ricorse ai voti per divisione, e ne risultarono: favorevoli alla seconda lettura, voti 75; contrari, 301. Il *bill* fu respinto.

La *Provinzial Correspondenz* di Berlino pubblica nuovi particolari sui progetti di viaggio dell'imperatore Guglielmo: Sua Maestà soggiornerebbe a Ems fino al 10 agosto. Quindi l'imperatore farà ritorno a Berlino per assistere alle grandi manovre della guardia e del 10° corpo di truppe.

Il Consiglio federale germanico, nella seduta del 17 giugno, ha terminato l'esame delle leggi giudiziarie che gli erano state presentate dalla Commissione giudiziaria. Siccome si trattava di una serie di leggi importanti (ordinamento giudiziario, Codice penale, Codice civile), perciò il Consiglio non ha deliberato sui particolari, limitandosi a esaminare alcuni punti essenziali, sui quali i vari Stati avevano emesso giudizi diversi. Come già dicemmo, quasi tutti gli emendamenti furono reietti, segnatamente quello della Sassonia sui tribunali di scabini in materia di delitti. Questa istituzione rimane adunque respinta. Al contrario, fu mantenuta l'istituzione del giurì per le cause criminali.

La Camera dei deputati del granducato di Baden prese l'iniziativa a favore dell'istruzione elementare laica e obbligatoria. Essa ha deciso di presentare al sovrano un indirizzo nel quale si esprime il desiderio di vedere presentata dal governo una legge a questo oggetto.

Sul principio della seduta del 17 corrente dell'Assemblea di Versaglia il generale Cissey chiese che il progetto Denormandie per le indennità da corrispondersi a causa dei guasti

prodotti dall'assedio di Parigi venisse rinviato alla Commissione del bilancio. La Camera consentì a questa domanda del presidente del Consiglio.

Poscia fu ripresa la discussione del progetto di legge sull'ordinamento municipale.

Lo stesso giorno la Commissione delle leggi costituzionali cominciò l'esame del progetto di risoluzione presentato dal signor Casimiro Périer e dichiarato d'urgenza dall'Assemblea.

Il signor Dufaure aprì la discussione. Egli osservò in prima che erano da esaminare tre proposte. Quella del centro sinistro e quelle dei signori Lambert de Sainte-Croix e Wallon; ma che l'urgenza essendo stata deliberata soltanto per la prima, questa doveva avere la precedenza sulle altre, e che il discuterle tutte tre contemporaneamente e contraddittoriamente, come chiedeva il sig. Combier, sarebbe stato un andare contro alle intenzioni dell'Assemblea. La Commissione convenne in questo giudizio.

Dopo di ciò il signor Dufaure si fece a discorrere dei vantaggi ed anzi della necessità della mozione Périer. Egli mostrò ai conservatori la vanità dei loro scrupoli e dei loro allarmi, e rammentò loro che la repubblica, il cui solo nome li sgomenta, ha, per quattro anni, data alla Francia maggiore tranquillità di quanta gliene abbiano data in periodi corrispondenti, subito dopo il loro avvenimento, tutte le restaurazioni monarchiche.

Ma poi, osservò il signor Dufaure, non si chiede già di proclamare definitivamente la repubblica. Essa rimane subordinata alla esperienza del tempo in virtù della clausola relativa alla revisione. La si potrà giudicare dalle sue opere. Se riesce a governare il paese con saggezza e moderazione durante sette anni, non avrà essa guadagnato la sua causa e meritato che si muti il suo titolo provvisorio in definitivo? E come non ci riuscirebbe essa se tutti i partiti moderati si metteranno d'accordo per fondarla e per assodarla?

Ma prima di tutto è necessaria una costituzione onde dare al paese una soluzione immediata, la sola che sia possibile. « Una volta la repubblica costituita, ha detto l'oratore, io conto sull'appoggio dei conservatori perchè so bene che essa non può farne senza. »

Il *Journal des Débats* esprime la speranza che questo appello verrà udito ed ascoltato. « Malgrado i sentimenti di diffidenza ed i consigli ostili di certi giornali sedicenti moderati scrive il foglio parigino, i quali hanno assunto da qualche giorno un tuono acre ed aggressivo, siamo persuasi che la verità finirà coll'imporsi a tutti gli spiriti retti. Essi non tarderanno a comprendere che l'interesse generale esige, almeno momentaneamente, il sagrifizio delle loro preferenze personali. »

« Anzi, leggendo il conto reso della seduta della Commissione costituzionale, si potrebbe quasi dire che il sentimento di questa necessità e di questo dovere cominciano a guadagnar terreno. Il progetto del signor Casimiro Périer è stato combattuto assai fiaccamente e, fra gli opponenti, nessuno ha sconosciuto l'urgente bisogno di costituire qualche cosa di fisso e di durevole e di sciogliere le questioni comprese nel progetto medesimo.

« Nei discorsi dei signori Kerdrel e Lambert de Saint-Croix esiste l'indizio di un progresso verso un accomodamento. Ci sembra che il signor Cezanne ne abbia perfettamente dimostrata la possibilità. Egli ha vittoriosamente respinte tutte le obiezioni. Egli ha fatto giustamente notare ai conservatori che la repubblica che loro si propone è quella stessa che organizzeranno essi medesimi, che continuerà ad essere diretta dallo stesso presidente eletto da loro e che tutti hanno sinceramente accettato.

« Il discorso del sig. Cézanne ha espresso e compendiato in modo incisivo il significato della deliberazione Périer: costituire la repubblica sotto l'autorità del maresciallo Mac-Mahon. Questo per ora. Quanto al futuro esso è compiutamente riservato dalla clausola della revisione.

« Quale seria ragione, concludono i *Débats*, si potrebbe mai opporre ad una risoluzione che provvede alle necessità del momento e che lascia il paese libero di regolare ulteriormente i suoi destini?

Nella sua seduta del 18 l'Assemblea di Versaglia ha con 361 voti contro 316 accolto un emendamento del signor Bardoux agli articoli 7, 8, 9 e 10 del progetto della Commissione per l'ordinamento municipale. In virtù di questo emendamento si lascia sussistere nella sua integrità, e contro la proposta della Commissione, il sistema della legge del 1837, per cui, quando si tratta di contribuzioni straordinarie o di prestiti, nei comuni, le cui rendite sono inferiori a 100 mila franchi, i contribuenti maggiori sono chiamati a deliberare in consiglio ed in numero eguale a quello dei consiglieri presenti. È stata un'altra vittoria della sinistra dell'Assemblea. I giornali liberali ne menano grandissimo rumore.

In conseguenza di un tal voto, il signor Chabrol, membro della Commissione, ha chiesto in nome dei suoi colleghi che la discussione venisse sospesa a fine che i commissari potessero riunirsi ed avvisare.

Il ministero votò colla minoranza.

Fu nella stessa seduta del 18 che l'Assemblea approvò senza osservazioni la convenzione addizionale al trattato monetario sottoscritto nel 1865 tra la Francia, l'Italia, il Belgio e la Svizzera.

Si annunzia da Santander, sotto la data del 17 giugno, che i carlisti concentrano di bel nuovo le loro forze in alcune forti posizioni tra il Monte Jurra ed Estella. Da un giorno all'altro si aspettava un attacco del generale Concha; il cattivo tempo aveva finora ritardato le operazioni militari. Il movimento dell'esercito del nord si estende lentamente a levante di Estella, verso Pamplona e la frontiera aragonese. Tutte le truppe si sono allontanate da Lodosa.

Un telegramma da Taranto del 20 corrente annunziava che la fregata *Venezia*, dopo che S. E. il Ministro della Marina ebbe passata l'ispezione della squadra permanente nel golfo di Taranto, incagliava. S. E. il ministro recatosi immediatamente sul luogo dava ordini energici pei lavori occorrenti.

Un altro telegramma in data di ieri reca che la fregata era stata prontamente scagliata, ed aveva potùto rientrare in porto.

Fu ordinata un'inchiesta sul fatto.

Un dispaccio da Gambolò (Lomellina) recò la dolorosa notizia della morte colà avvenuta, il 20 corrente, dell'onorevole senatore del Regno commendatore Giuseppe Robecchi.

ELEZIONI POLITICHE
del 21 giugno 1874

Votazione di ballottaggio.

Collegio di Piove — Inscritti 683, votanti 363 — Capitano Bucchia voti 198, avvocato Giuriati 158, dispersi 7 — Eletto Bucchia.

Collegio di Torre Annunziata — Votanti 994; D'Ambrosio 576, Jorio 513, voti nulli 4 — Eletto D'Ambrosio.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

Visto il decreto del 4 aprile 1869, n. 4997, con l'annesso regolamento pel conferimento dei posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti Nazionali di nomina governativa,

Notifica:

Art. 1. È aperto un esame di concorso per un posto semigratuito, vacante nel Convitto Nazionale presso il Liceo Giordano Bruno in Maddaloni, pei giovani di ristretta fortuna, che godano i diritti di cittadinanza, che abbiano compiuti gli studi elementari, e non oltrepassino il dodicesimo anno di età A questa ultima condizione è fatta eccezione soltanto pei giovani già alunni del Convitto pel quale concorrono, o di altro parimenti governativo.

Art. 2. Il concorso avrà luogo nel sopra idetto Liceo Giordano Bruno nel giorno 21 agosto innanzi alla Commissione da nominarsi dal Consiglio provinciale scolastico.

Art. 3. Le domande di ammissione al concorso saranno ricevute sino a tutto il dì 15 luglio prossimo, scorso il quale non potranno essere più accolte.

Art. 4. Per essere ammesso al concorso, ogni candidato dovrà presentare al rettore del Convitto di Maddaloni un'istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio frequentato nel corso dell'anno.

La fede legale di nascita.

Un attestato di moralità rilasciatogli o dalla potestà municipale, o da quella dell'Istituto da cui proviene.

Un attestato autentico degli studi fatti.

L'attestato di aver subito l'innesto vaccino o sofferto il vaiuolo, di essere sano e scevro d'infermità schifose o stimate appiccaticcie.

Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse pel patrimonio che il padre, la madre e lo stesso candidato possiede.

Art. 5. L'esame di concorso sarà fatto per doppia prova, cioè scritta ed orale.

Art. 6. La prova scritta per gli alunni che compiono il corso elementare, consiste in un componimento italiano, e in un quesito d'aritmetica.

Quello degli alunni secondari classici, in un componimento italiano, e in una versione dal latino, corrispondente agli studi fatti.

Art. 7. La prova orale avrà luogo nei giorni che seguono immediatamente alla prova scritta, e riguarderà tutte le materie richieste per l'esame di promozione alle rispettive classi dei concorrenti. Tale prova sarà fatta pubblicamente, trattenendo i candidati per quindici minuti sopra ogni disciplina.

Art. 8. Il posto sarà conferito, in ordine di merito, a quel concorrente che ottenne non meno di 7[10 distintamente in ciascuna delle prove scritte, e complessivamente nelle orali, ed a parità di voti a quello di più ristretta fortuna.

Caserta, 10 giugno 1874.

Il Prefetto: G. Belli.

CAPITANERIA DI PORTO
DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MADDALENA

Avviso.

Si rende noto che nel dicembre 1873 vennero rigettati dal mare nella spiaggia di Rena Majore, golfo di Vignola in Santa Teresa Gallura, n. 9 pezzi di legname di pino non atti a costruzione con incassature a sostegno di ponti: n. 4 della lunghezza di metri 5 e n. 5 della lunghezza di metri 4,50, giudicati in complesso del valore di lire 50.

Chiunque vantasse dritto di proprietà sul detto ricupero potrà farlo valere presso questa Capitaneria di porto nei termini prescritti dall'articolo 136 del Codice per la marina mercantile.

Maddalena, 11 giugno 1874.

Il Capitano di Porto reggente
C. Perella.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI NAPOLI

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 25 giugno 1874 alla nomina di ricevitore del lotto al banco n. 207 nel comune di Sorrento, provincia di Napoli, con l'aggio lordo medio annuale di lire 2055 82.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli accennati nel successivo articolo 136, modificato dal R. decreto 5 marzo 1874, n. 1843, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte nel mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 5 giugno 1874.

Il Direttore Compartimentale
G. Millo.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO
DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI NAPOLI

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 25 giugno 1874 alla nomina di ricevitore del lotto al banco n. 352 nel comune di Piedimonte d'Alife, provincia di Caserta, con l'aggio lordo medio annuale di lire 3209 57.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dai documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con R. decreto 24 giugno 1870, n. 5736, nonchè i titoli accennati nel successivo articolo 136, modificato col R. decreto 5 marzo 1874, n. 1843, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte nel mentovato regolamento sul lotto.

Napoli, addì 5 giugno 1874.

Il Direttore Compartimentale
G. Millo.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Versailles, 20. — *Seduta dell'Assemblea nazionale.* — Continua la discussione del progetto di legge relativo all'organizzazione municipale.

All'art. 14 riguardante la nomina dei sindaci, il ministro dell'interno dice che accetta l'emendamento di Clapier tendente a prorogare di due anni la legge che conferisce al governo la facoltà di nominare i sindaci. Il ministro dichiara che questa legge è necessaria nell'interesse generale e sociale e soggiunge che bisogna rialzare il principio dell'autorità del governo.

Questo emendamento, combattuto dalla sinistra, è approvato con 358 voti contro 329

Tutti i gruppi della destra e i bonapartisti votarono in favore di questo emendamento.

Copenaghen, 20. — Il re ha accettate le dimissioni del ministro delle finanze, incaricando il presidente del Consiglio di prendere l'*interim* di questo ministero.

Berlino, 20 — La *Gazzetta della Germania del Nord*, parlando del congresso cattolico di Magonza, dice che le decisioni prese dal congresso sono una prova che a Roma fu deciso di continuare la lotta contro la Germania; per conseguenza i governi tedeschi, e specialmente il prussiano, devono far uso contro il partito ostile all'impero di tutti i mezzi legali per tutelare la dignità e l'indipendenza dello Stato.

Stuttgard, 20. — Il discorso pronunziato dal re in occasione della chiusura della Dieta ringrazia la Dieta per lo zelo ch'essa dimostrò nel discutere i progetti di legge e specialmente quelli riguardanti l'unione della Germania.

Parigi, 20 — Notizie di Spagna assicurano che il signor Hatzfeld andò a Madrid per offrire al governo una somma di danaro con una ipoteca sulle isole Filippine. Il governo spagnuolo ha ricusato di accettare l'offerta e Hatzfeld ritornerà fra breve a Berlino.

Amsterdam, 20. — I giornali credono che il voto dato ieri dalla seconda Camera riguardo il censo elettorale produrrà una crisi ministeriale o lo scioglimento della Camera. Si crede che il ministero farà lunedì alla Camera una comunicazione in proposito.

Washington, 20. — Il progetto di legge relativo alla carta monetata fu approvato dal Senato e dalla Camera dei rappresentanti.

Costantinopoli, 20. — Il vapore turco *Kars*, che andava a Salonicchio, fu colato a fondo nel mar di Marmara dal vapore egiziano *Behera*, proveniente da Alessandria. Di 350 persone, fra viaggiatori e marinai, 30 soltanto furono salvate dal vapore egiziano, il quale subì forti avarie.

Londra, 21. — Butt proporrà alla Camera dei comuni il 30 corrente la seguente mozione: È conveniente e giusto di rendere alla nazione irlandese il diritto di poter amministrare gli affari esclusivamente irlandesi con un Parlamento irlandese. Bisogna nello stesso tempo mantenere l'integrità dell'Impero, riservando al Parlamento imperiale un controllo intero ed esclusivo su tutti gli affari imperiali.

Lisbona, 21. — Trattasi di fondare a Lisbona una Associazione cattolica.

Il governo ordinò alle autorità portoghesi di arrestare i disertori spagnuoli.

Borsa di Vienna — 20 *giugno*.

	19	20
Mobiliare	219 50	221 25
Lombarde	140 —	141 —
Banca Anglo-Austriaca	129 50	131 —
Austriache	325 50	326 —
Banca Nazionale	993	990 —
Napoleoni d'oro	8 93	8 94
Cambio su Parigi	44 25	44 25
Cambio su Londra	111 90	111 90
Rendita austriaca	74 85	74 90
Id. id. in carta	69 45	69 50
Banca Italo-Austriaca	— —	— —
Rendita italiana 5 0[0	-	— —

Borsa di Berlino — 20 *giugno*.

	19	20
Austriache	193 7[8	194 1[4
Lombarde	84 5[8	84 1[2
Mobiliare	130 5[8	130 1[2
Rendita italiana	65 1[2	65 7[8
Banca Franco-Italiana	—	— —
Rendita turca 5 0[0 (1865)	44 5[8	44 1[4

Borsa di Londra — 20 *giugno*.

Consolidato inglese	da 92 3[4	a 92 7[8
Rendita italiana	67 —	— —
Turco	45 3[4	— —
Spagnuolo	19 —	— —
Egiziano (1868)	da 80 1[4	a 80 3[4

MINISTERO DELLA MARINA
Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 19 giugno 1874, ore 15 30.

Regna calma in terra ed in mare. Scirocco forte e mare agitato soltanto a Civitavecchia. Il tempo è bello. Il barometro è variamente oscillante. Il cielo è nebbioso e fosco a Malta. Ieri vi fu temporale a San Remo. Le condizioni meteorologiche si manterranno buone.

Firenze, 20 giugno 1874, ore 16 45.

Il barometro è sceso di 4 mill. in media dappertutto. Cielo sereno e mare calmo. Venti vari generalmente deboli. Sud forte a Camerino, sud-est forte a Capri. Vi è probabilità di parziali turbamenti atmosferici e di colpi di vento, specialmente sul Mediterraneo.

Firenze, 21 giugno 1874, ore 15 50.

Cielo nuvoloso e coperto nel centro ed in parte del sud della penisola. Sereno altrove. Venti forti a Palmaria ed al capo Passaro. Barometro sceso da 1 a 5 mill. Mare calmo. Ieri ponente forte a Catania. Stamani forti scariche elettriche a Portoferrajo. Continua la probabilità di parziali turbamenti atmosferici.

È stato pubblicato il

CALENDARIO GENERALE DEL REGNO
pel 1874

COMPILATO A CURA DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Trovasi vendibile a Roma ed a Firenze presso la tipografia editrice G. Barbèra, ed i librai Bocca ed Ermanno Loescher, e nelle altre città del Regno presso i principali librai.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 20 giugno 1874.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	763 0	761 8	760 9	761 6	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente) TERMOMETRO
Termometro esterno (centigrado)	21 7	31 8	30 0	23 8	Massimo = 32 2 C. = 25 6 R.
Umidità relativa	73	20	48	77	Minimo = 18 9 C. = 15 1 R.
Umidità assoluta	14 05	10 15	14 92	16 77	Magneti. Stretto il declinometro, paralizzato il bifilare.
Anemoscopio	E. 3	S. 11	S.SO. 13	S. 5	
Stato del cielo	5. cirro-strati	5. cirro-cumuli	9. veletti, cirri	8. piccoli veli	

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 21 giugno 1874.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	759 1	760 6	761 2	759 7	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente) TERMOMETRO
Termometro esterno (centigrado)	21 4	30 0	30 8	24 7	Massimo = 31 4 C. = 25 1 R.
Umidità relativa	73	50	38	58	Minimo = 19 0 C. = 15 2 R.
Umidità assoluta	13 91	14 22	12 47	13 21	Pioggia in 24 ore: poche gocce.
Anemoscopio	NE. 7	S. 3	S. 20	N. 8	Verso le ore otto antimeridiane pochissime gocce di pioggia. Magneti come ieri.
Stato del cielo	3. cumuli sparsi	3. cumuli sparsi	2. cumuli	3. cirro-cumuli	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 22 giugno 1874

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
			LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0[0	2 semest 74	—	71 75	71 70	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0[0	1 aprile 74	—		—	—	—	—	—	—
Prestito Nazionale	»	—		—	—	—	—	—	—
Detto piccoli pezzi	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Detto stallonato	»	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	»		—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro 5 0[0	2 trimest. 74	537 40	—	—	—	—	—	—	520 »
Detti Emiss. 1860-64	1 aprile 74	—	73 50	73 40	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	72 27	72 22	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1 giugno 74	—	71 90	71 85	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1 genn. 74	1000	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1469 »	1465 »	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	—	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	—	—	408 »	407 »	—	—	—
Banca Italo-Germanica	»	500	—	—		—	—	—	—
Banca Austro-Italiana	»	500	—	—	—	—	—	—	—
Banca Industriale e Commerciale	»	250	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Tabacchi	»	500	-	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0[0	1 ottob. 73	500	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	—	—	—	—	—	—	—
SS. FF. Meridionali	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali	—	500	—	—	-	—	—	—	—
Buoni Merid. 6 0[0 (oro)	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gas	1 semest. 74	500	360 »	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	1 genn. 74	500	—	—	—	—	—	—	—
Pio Ostiense	—	430	—	—	—	—	—	—	—
Credito Immobiliare	—	500	—	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	250	—	—	—	—	—	—	—
Credito Mobiliare It.	—	500	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Ancona	30	—	—	-
Bologna	30	—	—	—
Firenze	30	—	—	—
Genova	30	—	—	—
Livorno	30	—	—	—
Milano	30	—	—	—
Napoli	30	—	—	—
Venezia	30	—	—	—
Parigi	90	—	—	—
Marsiglia	90	109 15	109 »	—
Lione	90	—	—	—
Londra	90	27 55	27 52	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 franchi		22 05	22 »	—
Sconto di Banca 5 p. 0[0				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0[0: 1° sem. 1874 73 87 1[2 cont. — 2° sem. 1874 71 72 1[2 cont.

Londra 27 58 3[m.

Prestito Rom., Blount 72 25.

Prestito Rothschild 71 90.

Banca Italo-Germanica 216 cont.

Il Sindaco: A. Pieri.

Il Deputato di Borsa: G. Rigacci.

DECRETO. 3159
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Asti, in camera di consiglio, visto il ricorso e documenti annessi, con suo decreto 12 maggio 1874 ha dichiarato spettare alli Ferdinando e Secondo Zaverio fratelli Lavagnino fu Giuseppe in parti eguali il deposito eseguito da Giuseppe Lavagnino fu Francesco per cauzione a favore della provincia di Alessandria per la manutenzione della strada provinciale da Casale ad Asti e risultante dalla polizza n. 5089, in data Torino 27 giugno 1870, consistente in due cartelle al portatore, consolidato 5 per cento italiano, l'una col n. 1289561 della rendita di lire 200; l'altra col n. 891406 della rendita di lire 100, e conseguentemente ha ordinato all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti di restituire ad essi fratelli Lavagnino il detto deposito, intendendosi la medesima esonerata da ogni responsabilità in proposito mediante semplice quietanza dei percipienti.

Avv. Grandi proc.

3158 AVVISO.
(3ª *pubblicazione*)

Con decreto del tribunale civile di Saluzzo, in data 15 maggio 1874, emanato dietro istanza dei signori: cav. dottor Carlo, Pietro ricevitore del registro, ed Edoardo giudice di tribunale, fratelli Peano, venne autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento dei due certificati di rendita sul Debito Pubblico già intestati al nome di Giuseppe Gioachino Peano fu Pietro, vivendo conservatore delle ipoteche in Novàra e quindi in Saluzzo, comune padre dei ricorrenti, l'uno della rendita annua di lire 90 e col numero 7468, e l'altro di lire 35 e col numero 73209, colla decorrenza dal 1° luglio 1873, in altrettanta rendita al portatore colla stessa decorrenza, da consegnarsi alli tre fratelli ricorrenti collettivamente, quali eredi universali del loro comune padre suddetto.

Saluzzo, 20 marzo 1874.

Avv. Pivano sost. Pautassi.

DELIBERAZIONE. 3167
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli, con deliberazione del 27 gennaio 1874, ordina al Debito Pubblico, che dal certificato di rendita nominativa della defunta Marianna Bianchi fu Serafino di annue lire ottantacinque, col n. 32763, rilasci tre certificati in testa alle persone qui notate, e del valor seguente: A Carolina Bianchi fu Serafino, annue lire sessantacinque; a Filomena Bianchi fu Luigi, ed Emilia Bianchi fu Luigi, annue lire dieci per ognuna. Benvero la signora Carolina della rendita a lei attribuita sarà tenuta di rivalere le signore Filomena ed Emilia Bianchi del valore capitale di centesimi 63 di rendita per ognuna di esse.

Napoli, 29 maggio 1874.

Luca Rosati.

3213 AVVISO.
(3ª *pubblicazione*)

In seguito a decreto del tribunale civile di Pinerolo in data 21 maggio spirante, col quale dichiarò: 1° Cessato l'usufrutto spettante già alla fu Cristina Barolo vedova Pignatta sul certificato nominativo di rendita sul Debito Pubblico di annue lire cinquecento, portante il n. 142761 ed intestato a favore delli Goffi Stefano, Domenico, Emanuele, Alessandro e Carola, nubile, fu Alessandro, domiciliati a Centallo; 2° Spettare al solo Alessandro Goffi, minore, sotto la tutela del proprio germano Stefano, la proprietà sia della rendita nominativa, sia dei relativi interessi scaduti e scadendi; 3° Doversi autorizzare come autorizzò l'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a cancellare dal predesignato certificato di rendita l'annotazione di usufrutto su di esso iscritta ed a tramutare il certificato stesso in altro in capo al detto minore Alessandro Goffi residente a Centallo, e come sovra amministrato, per la complessiva somma di annue lire seicento, dietro la presentazione a farsi alla prelodata Amministrazione di altre due cartelle di rendita al portatore per lire centocinque a mente e per l'effetto di cui nell'atto di divisione del 1° luglio 1873, rogato Abena notaio a Torino, s'invita chiunque abbia interesse a fare opposizioni all'esecuzione del sovracitato decreto a voler presentarle mediante ricorso allo stesso tribunale civile di Pinerolo da presentarsi alla cancelleria dello stesso tribunale nel termine di dieci giorni dalla terza pubblicazione della presente notificazione.

Torino, il 28 maggio 1874.

Not. P. Guglielmo Abena.

AVVISO. 3214
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Biella, sul ricorso della madre e figli Ricca infrascrittine, con decreto 12 febbraio ultimo autorizzò l'Amministrazione del Debito Pubblico a convertire in cedola al portatore, liberandola dalla malleveria per cui era vincolata, la cartella del Debito Pubblico del Regno d'Italia, della rendita di lire 25, avente il n. 66611, creazione 5 per 0/0 (legge 10 luglio 1861 e Regio decreto 28 stesso mese), intestata a Ricca Domenico fu Morizio, domiciliato in Vinadio, con godimento dal 1° gennaio 1863, vincolata ad ipoteca per cauzione del predetto titolare in guarentigia d'ogni contabilità che potesse incontrare nella sua qualità di usciere nell'11 marzo 1863, ordinando la consegna della cartella svincolata ed al portatore alle Girando Anna Maria vedova di detto Ricca Domenico, e figli Caterina ed Angiolina sole eredi del medesimo, od a chi per esse.

Torino, il 27 maggio 1874.

Gian Giacomo Migliassi proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Sul ricorso 26 aprile 1874, num. 484, di Giuseppe e Pietro Antonio Bonfanti e Maria Olivieri Bonfanti, diretto ad ottenere l'estradizione di lire 12 mila depositate presso la Cassa depositi e prestiti in Firenze,

Il tribunale civile e correzionale di Verona col decreto 4 maggio 1874

Determina

Doversi fare ai ricorrenti Giuseppe e Pietro Antonio Bonfanti fu Gio. e Maria Olivieri vedova di Gioachino Bonfanti la restituzione dei due titoli del consolidato 5 per 0/0 di lire 600 di interesse annuo per ciascuno, e del capitale di lire 12,000, col frutto dal 1° luglio 1872, depositati da Bonfanti Gioachino fu Gio. a garanzia per l'appalto assunto dell'esercizio esattoriale del comune di Cerezzo, descritti nella polizza 2 novembre 1872, n. 13111.

A cura dei ricorrenti sarà il presente decreto pubblicato nel Giornale Ufficiale del Regno nel modo voluto dall'art. 111 del regolamento suddetto, salvo di rilasciare da questo cancelliere a suo tempo il certificato dell'eventuale opposizione.

Contro il presente decreto non è ammesso reclamo od opposizione, per cui passa sino da questo momento in cosa giudicata.

Verona, li 4 maggio 1874.

Il cav. pres. Trabucchi.

3329 Gerardi.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale in Venezia, sezione 2ª promiscua, riunito in camera di consiglio, con decreto 26 corrente, n. 412, ha autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la traslazione e tramutamento della rendita 5 per 0/0 di lire 240, di cui il certificato Milano 21 giugno 1860, num. 64960, dalla ditta ora intestata De Biasio Giuseppe-Giovanni-Paolo ed Anna-Angela fratelli e sorella fu Antonio a quella di De Biasio Giuseppe-Giovanni-Paolo fu Antonio.

Venezia, 26 maggio 1874.

3296 Giuseppe De Biasio fu Ant°

AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

Agli effetti indicati negli articoli 102, 108 e 111 del R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5943,

Si fa noto al pubblico che il tribunale civile di Firenze (sezione promiscua) con decreto in data del 4 aprile 1874 ha autorizzato Felice Masieri come padre dei minorenni Regina ed Enrichetta, figli suoi e della defunta Maria del fu Pietro Ghelardi, agricoltore, domiciliato nel comune di Pontassieve, a ritirare dalla Cassa dei depositi e prestiti di questa città, in unione di Luigi, Erminio, Raffaello, e Maria del suddetto Pietro Ghelardi, agricoltori, domiciliati nel comune di Pelago, nella loro comune qualità di coeredi intestati dello zio e fratello respettivo Antonio Ghelardi, soldato nel corpo dei RR. carabinieri, decesso in Avellino li 5 febbraio 1873, il capitale di lire 3030, depositato in quella Cassa dallo stesso Antonio Ghelardi fino dal dì 25 marzo 1865, come da cartella di n. 4966.

Firenze, li 30 maggio 1874.

3328 Avv. Caldini.

AVVISO. 3286
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civ. e corr. di S. Maria Capua Vetere con decreto del 20 maggio 1874 ha ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico, che le annue lire duecentodieci di rendita iscritta in testa del fu Nicola Coppola fu Mattia, sotto il numero 61152, siano per metà intestate a Raffaela ed Adelaide Coppola del detto fu Nicola, minori sotto l'amministrazione del tutore D. Donato Coppola, e metà siano tramutate in cartelle al portatore, da consegnarsi a Mattia ed Orsola Coppola fu Nicola, tutti di Casal di Principe.

Not. Gioachino Gagliani.

AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

Sopra ricorso del commendatore Giovanni Francesco Pautrier il tribunale civile di Torino in camera di consiglio pronunciò decreto in data 29 maggio 1874, con cui dichiarò constare nel ricorrente commendatore Pautrier la qualità di erede solo ed unico della propria sorella Vincenza già vedova di Effisio Udas;

Constare nella persona di Luigi fu detto Effisio Udas la qualità di erede unico universale del medesimo Effisio suo padre, e così avente diritto in tale qualità di disporre del certificato d'iscrizione della rendita di lire duecentoquindici verso il Debito Pubblico dello Stato, col numero 11307, intestato ad esso Udas Effisio fu Paolo, domiciliato in Torino, con annotazione d'ipoteca in favore della nominata Vincenza Pautrier moglie di Effisio fu Paolo Udas, e creato al 5 0/0 con legge 10 luglio 1861 e decreto Reale 28 stesso mese ed anno; e mandò all'Amministrazione del Debito Pubblico dello Stato di addivenire in seguito a richiesta dello stesso commendatore Pautrier, nella sua qualità di erede della sorella vedova Vincenza Udas, e come avente dritto alla proprietà del certificato nominativo sopra designato in seguito della cessione fattagli dall'Udas Luigi fu Effisio con atto 30 aprile 1874, rog. Durando, di addivenire alla effettiva cancellazione dell'annotazione di vincolo dotale inscritta in detto certificato, e di convertire il medesimo in una o più cartelle al portatore.

Torino, il 6 giugno 1874.

3430 V. Baretta vicecanc.

337 AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

Con decreto 17 maggio 1872 del Regio tribunale civile di Sondrio venne autorizzato lo svincolo della cartella del Debito Pubblico del Regno d'Italia di cui al certificato 31 ottobre 1866, n. 47853, della rendita di lire 25, intestata a Giovanni De Gasperi fu Nicola di Sondrio, già vincolato dallo stesso a cauzione come usciere, e fu dichiarato unico erede del medesimo il di lui fratello Luigi De Gasperi fu Nicola di detto luogo, che intende convertire detto certificato nominativo in altro al portatore.

Luigi De Gasperi.
Avv. Azzo Pesenti.

NOTIFICANZA
a termini dell'articolo 89 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale in camera di consiglio, udita la relazione del ricorso, dei titoli e degli annessi documenti,

In esecuzione delle relative disposizioni contenute nel testamento del defunto Luigi fu Stefano Benedetto delli 20 febbraio 1858 presentato in atto dello stesso giorno, debitamente insinuato, ed aperto con altro delli 9 mese di ottobre 1860 alli rogito Teppati,

Manda all'Amministrazione del Debito Pubblico di addivenire al tramutamento del relativo certificato portante il n. 608 della rendita di lire 500 annue, creazione 10 luglio 1861, cinque per cento, rilasciato il 22 gennaio 1862, intestato a favore del predetto Luigi fu Stefano Benedetto, domiciliato in Torino, in altre due distinte cartelle a rilasciarsi semplicemente al portatore dell'annua rendita di L. 250 caduna, da essere queste rimesse e consegnate una per caduno alli ricorrenti Giuseppe e Gioachino altri due fratelli fu detto Stefano Benedetto, dimoranti nel luogo di Trana, quali coeredi testamentari dello stesso predefunto Luigi, residente in suo vivente a Torino, e per conguaglio e cautelare della rispettiva loro quota ereditaria.

Dichiara ciò mediante libera ed esonerata l'Amministrazione suddetta da ogni contabilità verso la successione del nominato Luigi Benedetto e di chi per esse.

Deputando ove d'uopo per ogni occorrente atto il signor Felice Velasco Regio agente di cambio accreditato presso la stessa Amministrazione, con ogni facoltà necessaria ed opportuna; il tutto nel termini e nelle conformità richieste.

Torino, dal palazzo del tribunale civile e correzionale, li 11 di giugno 1874.

Bodo vicepresidente, Pianzola vicecancelliere.

3695 Avv. G. Zanazzio proc.

R. PRETURA DI VITERBO.

Antonio Giannini di Viterbo ha citato Luca Silvestri, pastore, d'incognito domicilio, residenza e dimora, all'udienza di detta pretura 28 luglio 1874, ore 10 a. m., pel pagamento di lire trentacinque, residuo conti fra loro liquidati in Viterbo fin dal 20 giugno 1872, e delle spese, e ciò mediante affissione di copia alla porta esterna di detta pretura e notifica di altra alla R. procura presso quel tribunale eseguita per l'usciere Rogano, li 16 giugno 1874.

3623 Ilario Borghi proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Salerno con decreto del 15 giugno 1874 ha disposto che il certificato nominativo della rendita di L. 1420, n. 25134, Napoli, 23 agosto 1862, intestato a Maglione Paolo fu Pietro, venga dal Debito Pubblico tramutato in cartelle al portatore da rilasciarsi ai suoi figli ed eredi Maglione Pietro, Gaetano, Domenico, Rachele, Caterina, Filomena, Maria Scolastica, Maria Geltrude, Maria Matilde e Girolama, quest'ultima minorenne sotto l'amministrazione di sua madre.

3624 Gaetano Pastore proc.

AVVISO.

Il sottoscritto curatore all'eredità giacente del fu Francesco Fornari rende noto a chiunque possa averci interesse e per gli effetti di legge, che il giorno 25 corrente alle ore 9 ant. in via Banchi Nuovi, n. 19, 1° piano, si darà principio all'inventario dei beni di proprietà del fu Francesco Fornari.

3622 Avv. Ernesto Garzoni.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE IN TORINO

N° d'ordine 16.

AVVISO.

A termini dell'art. 98 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, N. 5852, si notifica che la provvista del frumento di cui nell'avviso d'asta del 13 giugno corrente, N. 15, è stata in incanto d'oggi deliberata al sottoindicato prezzo:

DESIGNAZIONE dei magazzini	FRUMENTO DA APPALTARSI Qualità e quantità	DIVISO IN LOTTI Numero	DIVISO IN LOTTI di quintali caduno	PREZZO per quintale	TEMPO UTILE PER LE CONSEGNE
TORINO	Estero, cioè: Quintali 2000 – Polonia » 2000 – Ghirka d'Azoff del peso netto effettivo non minore di chilogr. 75 per cadun ettolitro.	40	100	L. 44 40	La consegna dovrà effettuarsi nel termine di giorni 30, in tre rate uguali ogni dieci giorni, cominciando dal giorno successivo a quello dell'avviso che sarà dato al deliberatario. — Caduna rata dovrà comporsi delle due qualità di frumento, separatamente in proporzione eguale.

Eppereiò il pubblico è diffidato che il termine utile ossia li fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo scadono alle ore tre pomeridiane (tempo medio di Roma) del giorno 25 volgente mese, spirato qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque intenda fare la suindicata diminuzione, deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla colla ricevuta del deposito succitato, uniformandosi ad un tempo a tutte le prescrizioni portate dal suddetto avviso d'asta.

Torino, addì 20 giugno 1874.

Per detta Direzione
Il Capitano Commissario: COSTA.

3640

PROVINCIA DI ROMA — ESATTORIA DI TIVOLI

Il sottoscritto esattore fa noto che a ore 10 del 10 luglio 1874 nell'ufficio e davanti al pretore di Tivoli si procederà nei modi di legge alla vendita coatta a pubblico incanto degli appresso immobili posti nel comune di Tivoli e appartenenti a contribuenti morosi.

Elenco degli immobili esposti in vendita.

Num.	Nome del proprietario	Natura dei fondi	INDICAZIONI CATASTALI Estensioni	Particelle	Confinanti	Redditi censuarii	Prezzo minimo d'asta art. 643 Cod. p. c.	Somma per garanzia	Osservazioni
1	Paglioni Gioacchino fu Michele	Casa - Via di S. Valerio	Vani 6	Sez. 1ª 1218 sub. 1° 1219 parte 1220 sub. 2°	1. Via S. Valerio 2. Damiani Luigi 3. Cipriani Ludovico	158 75	749 40	37 47	Enf. Petrucci f.lli fu Stefano Id. alla Compagnia della Carità Id. alle sorelle Roncetti
2	Pazienti Maria in De-Cesaris fu Giuseppe	Casa - Via di S. Valerio	Vani 3	Sez. 1ª 753 parte	1. Via S. Valerio 2. Pacifici Pietro 3. Baglioni Luigi	45 »	658 20	32 91	Enf. alla Camera Generalizia dei PP. Domenicani
3	Eletti Girolamo fu Egidio	Casa - Via dell'Inversata	Vani 6	Sez. 1ª 152	1. Strada 2. Serra Ignazio 3. Raganella Giuseppe	180 »	877 50	43 88	Enf. a favore dell'ospedale di Tivoli

Occorrendo eventualmente il 2° e 3° incanto, avranno luogo il giorno 17 luglio 1874 e 24 detto nei luoghi ed ora suindicati.

Dall'Esattoria di Tivoli, li 20 giugno 1874.

3637 *L'Esattore:* CIPRIANI.

(1ª *pubblicazione*).

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA
(Direzione Generale)

AVVISO.

In seguito alla deliberazione presa dal Consiglio superiore nella sua tornata del 17 corrente, il giorno 25 del p. v. luglio avrà luogo in Torino la solita annuale assemblea generale degli azionisti, la di cui riunione fu stabilita per il mezzogiorno, nel palazzo della Banca, sito in via dell'Arsenale, n. 8.

La convocazione di tale assemblea ha per iscopo, giusta l'art. 51 degli statuti di questa Banca, la rinnovazione parziale dei Consiglio di reggenza della sede di Torino.

Hanno diritto d'intervenirvi tutti gli azionisti possessori da sei mesi almeno di un numero di azioni non inferiore a quindici.

Roma, 20 giugno 1874. 3638

AVVISO.

La Società Edificatrice di Case, Quartieri e Opifici Economici in Firenze è convocata in assemblea generale per il giorno 12 luglio 1874, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il dì 19 successivo, alle ore 11 ant., nella sala della Banca del Popolo in Firenze.

Ordine del giorno:

1° Presentazione del bilancio del 1873 corredato dai rapporti della Direzione e dei sindaci.

2° Rinnovazione di cinque componenti il Consiglio di amministrazione e nomina di due sindaci.

Firenze 20 giugno 1874.

Per deliberazione del Consiglio d'Amministrazione
3631 *Il Delegato Gerente:* A. L. PEON DE REGIL.

FALLIMENTO
di Polhinghorne Margherita.

Il signor giudice delegato agli atti del fallimento suddetto con sua ordinanza in data d'oggi ha convocato i creditori tutti di detto fallimento, i crediti dei quali sono stati verificati e confermati con giuramento, pel 26 giugno corrente, alle ore nove antimeridiane, nella camera di consiglio del tribunale di commercio di Roma, prima sezione, situata nell'ex-convento dei Filippini, all'effetto di deliberare sulla formazione del concordato.

Roma, 20 giugno 1874.

3638 Il vicecanc. Ermanno Pasti.

AUTORIZZAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Civitavecchia con decreto 1° maggio 1874 ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno ad operare a favore di Luisa Mauri del fu Andrea vedova di Giuseppe Antonio Celli, ed ora passata a seconde nozze con Morra Giovanni, il tramutamento in cartella al portatore del certificato nominativo di credito verso lo Stato al 5 per cento in data 2 gennaio 1873 num. 87722, e del registro di posizione num. 110150, della rendita di lire centosessantacinque (L. 165), ora intestato al già suo figlio Carlo Celli, e alla suddetta pervenuto a titolo di successione intestata.

Civitavecchia, li 20 giugno 1874.

3645 Avv. Angelo D'Erasmo.

N. 589 – Reg° 13.
DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano, sezione II promiscua, riunito in camera di consiglio nelle persone delli signori Malacrida dott. Cesare vicepresidente e giudici avvocato Giulio Villa e Botta dott. Antonio,

Udita la relazione fatta dal giudice delegato;

Ritenuto che dal testamento olografo di Bardeaux Carolina, depositato presso il notaio Cattica con atto 3 settembre 1873, e dall'atto di notorietà 24 aprile 1874, assunto nella pretura del mandamento V di Milano, risulta avere essa Carolina Bardeaux, morta in questa città il 29 agosto 1873, come dal certificato dello Stato civile 12 febbraio u. s., instituito erede universale il proprio marito Gaetano Moraja, e non avere la medesima lasciato nè ascendenti, nè discendenti, nè figli legittimi o legittimati, nè altre persone che per legge abbiano diritto alla successione ed essere il succitato testamento l'unico di lei atto di ultima volontà;

Che con sentenza di questo tribunale 21 marzo 1866 fu revocata l'interdizione della Carolina Bardeaux stata pronunciata con decreto 28 luglio 1843,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare dietro domanda del ricorrente Gaetano Moraja, residente in Milano, il tramutamento in titoli al portatore dei seguenti certificati:

1° Certificato n. 28621, della rendita di lire 130, consolidato cinque per cento, inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia a favore di Bardeaux Carolina del fu Pietro di Varedo, mandamento di Barlassina, provincia di Milano, datato da Milano il 20 marzo 1863;

2° Il certificato n. 34385, della rendita di lire 50 pure consolidato cinque per cento, inscritta a favore di Bardeaux Carolina fu Pietro, di Milano, interdetta, rappresentata dal curatore Leoni Carlo di Varedo, datato da Milano il 22 luglio 1864;

3° Certificato n. 14594, della rendita di lire 260, consolidato cinque per cento, inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico a favore di Bardeaux Carolina fu Pietro, datato da Milano il 20 settembre 1862.

Spettanti essi certificati al Gaetano Moraja nella qualità di erede universale della titolare Carolina Bardeaux di lui moglie, in forza del succitato testamento olografo 6 giugno 1873.

29 maggio 1874.

Malacrida vicepresidente.

3626 E. Bartorio viocanc.

DICHIARAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Per gli effetti di legge, si pubblica la seguente dichiarazione, stata presentata alla R. prefettura di Milano:

R. PREFETTURA PROV. DI MILANO.

Il sottoscritto editore Francesco Pagnoni, con stabilimento tipografico in Milano, via Solferino, n. 7, mentre intende giovarsi della facoltà concessa degli articoli 9 e 28 della legge 25 giugno 1865, dichiara di voler riprodurre per mezzo della stampa l'opera seguente: La Battaglia di Benevento di *F. D. Guerrazzi*, in numero di *cinquemila esemplari*, che saranno posti in vendita al prezzo di lire *una* ciascuno, fermo l'obbligo di pagare il premio del ventesimo agli aventi diritto.

Il sottoscritto si riserva di presentare nel termine di un mese gli esemplari dei giornali nei quali deve essere inserita questa dichiarazione, ed unisce la bolletta comprovante il pagamento della tassa di L. 10, obbligandosi di presentare due esemplari della riproduzione dell'opera stessa.

Milano, il 30 maggio 1874.

Francesco Pagnoni.

R. PREFETTURA PROV. DI MILANO.
(*Registro n.* 911).

La dichiarazione suestesa ed il documento in essa indicato sono stati presentati a questa prefettura il dì quattro maggio mille ottocento settantaquattro alle ore 3 pomeridiane.

Il Segretario della Prefettura
3275 P. Granata.

R. PRETURA DI ORBETELLO.

Nel 18 andante mese i signori Carretti Ferdinando, tutore della minore Teresa fu Giovanni Tiberini, e Nugnes Andrea, tutore dei minori Nabilati Nicola e Domenica-Angiola Teverani fu Antonio Tiberini, tutti di questa città, nell'interesse dei ricordati minori dichiararono in questa cancelleria di accettare col benefizio dell'inventario da detti Giovanni ed Antonio Tiberini, morti in Orbetello il primo nel 3 luglio 1866, e l'ultimo nel 19 agosto 1868, l'eredità loro relitta.

Orbetello, 20 giugno 1874.

3649 G. Raimondi canc.

NOTIFICAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Torino con decreto pronunciato in camera di consiglio in data 16 giugno 1874, sul ricorso del conte Vittorio Piatti Dal Pozzo, domiciliato in Torino, quale legale amministratore delli suoi figli minori Giuseppe, Eugenio, Stanislao e Carlo nati dal matrimonio colla contessa Costanza Poniatowschi, deceduta in Firenze nel giorno 20 ottobre 1871, e quali eredi beneficiati di detta loro madre, dichiarò spettare alli nominati fratelli Piatti Dal Pozzo li cinque certificati di rendita consolidato italiano 3 per 0/0, aventi li numeri 21083, 21084, 21085 e 21086, di lire novecento caduno di rendita, e numero 21087, di lire millesicento di rendita, inscritti alla loro madre predetta Costanza Poniatowschi moglie del conte Vittorio Piatti Dal Pozzo.

E mandò alla Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia di cambiare li detti cinque certificati della rendita complessiva di lire 5250 in quattro certificati nominativi di lire milletrecentododici centesimi cinquanta caduno, da intestarsi uno per caduno alli conte Giuseppe, cavalieri Eugenio, Stanislao e Carlo Piatti Dal Pozzo del vivente conte Vittorio, minori di età.

Torino, 20 giugno 1874.

3642 Avv. Durando proc. capo.

Fallimento di Sprega Luigi
negoziante di Roma in piazza S. Chiara, num. 50.

Il signor giudice delegato agli atti di detto fallimento con sua ordinanza in data d'oggi ha convocato i creditori tutti di detto fallimento pel ventiquattro luglio prossimo venturo, alle ore dodici meridiane, all'effetto di verificare i loro titoli di credito.

A senso degli articoli 601 e 602 Codice di commercio, il sottoscritto vicecancelliere del tribunale di commercio di Roma avverte i signori creditori di presentare ai sindaci definitivi signori Prosperi Gioachino, domiciliato in piazza Navona, e Manzoni Enrico, domiciliato in via Ripetta, 176, i loro titoli di credito, oltre ad una nota in carta da bollo da lire 1 20, se non preferiscono farne il deposito in cancelleria, e di presentarsi nel suindicato giorno ed ora nella camera di consiglio di questo tribunale, prima sezione, situata nell'ex-convento dei Filippini, all'effetto suindicato.

Roma, 20 giugno 1874.

3639 Il vicecanc. E. Pasti.

AUTORIZZAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Con decreto del tribunale civile e correzionale di Torino in data 12 giugno 1874 venne autorizzato il tramutamento al portatore del certificato nominativo del consolidato cinque per cento col numero quarantottomila seicentottantacinque (48,685) della rendita di lire 60 (sessanta) intestata alla deceduta Tha damigella Francesca fu Giovanni.

La presente pubblicazione venne fatta a termini e per gli effetti del R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942 e del relativo regolamento all'articolo 89 e successivi.

3641 Giuseppe Camandona.

AVVISO.
(1ª *pubblicazione*)

Con deliberazione del tribunale civile di Napoli, 1ª sezione, 15 giugno 1874 trovasi ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico italiano che l'annua rendita di lire 15 contenuta nel certificato n. 4920 in testa alla defunta Anna Turi fu Francesco, sia intestata a Giuseppe Trimarco fu Vincenzo.

3650 Francesco Ferrajolo.

DECRETO D'ADOZIONE.

Al seguito di verbale di adozione fatto innanzi al presidente della Corte d'appello di Napoli nel giorno trentuno marzo milleottocentosettantaquattro, sulle norme e colle forme prescritte dalla legge, la detta Corte di appello in prima sezione, nel dì ventisette maggio detto anno ha emesso la seguente pronunciazione: „ La Corte deliberando in camera di consiglio sul rapporto del consigliere delegato, dichiara farsi luogo alla adozione chiesta dal nominato Antonio Caropreso de fu Sebastiano e Maria Giovanna Scialla, nato in Marcianise a quattro aprile milleottocentoventitrè, in persona del trovatello Raffaele Nunziatino esposto alla ruota di S. Maria Capua Vetere addì ventisette ottobre milleottocentocinquantacinque. Ordina che una copia del presente decreto sia affissa nella sala d'ingresso di questa Corte, altra in quella del tribunale civile e correzionale di Napoli, altra alla porta delle sedi municipali de' comuni dell'adottante e dell'adottato, e che sia da ultimo pubblicata nel giornale degli annunzi giudiziari della provincia di Napoli e nel *Giornale Ufficiale del Regno*. „

3632 Giuseppe-Magno Rossi avvocato e procuratore.

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA

PER LA REGÌA COINTERESSATA DEI TABACCHI

Si prevengono i signori azionisti che a partire dal 1° luglio prossimo si procederà al pagamento di L. 43 50 per ogni azione liberata di L. 350 contro il ritiro della Cedola N. 11.

Questo importo si compone come appresso:

L. 33 — Dividendo per l'esercizio 1873 fissato con deliberazione dell'Assemblea generale ordinaria degli azionisti del 18 maggio p. p.

L. 10 50 — Interessi del 6 per 100 pel 1° semestre 1874.

I pagamenti saranno eseguiti:

In **Firenze**, presso la sede della Società Generale di Credito Mobiliare Ital.
» **Torino**, idem idem idem
» **Roma**, nell'ufficio situato in via dei Due Macelli, n° 79.
» **Genova**, presso la Banca Nazionale nel Regno d'Italia.
» **Milano**, idem idem
» **Venezia**, idem idem
» **Napoli**, idem idem
» **Palermo**, idem idem
» **Livorno**, idem idem
» **Parigi**, presso i signori A. J. Stern e C.
» **Londra**, presso i signori Stern Brothers.
» **Berlino**, presso i signori Rob. Warschauer e C.
» **Francoforte s/M.**, presso il signor Jacob. S. H. Stern.
» **Ginevra**, presso i signori Bonna e C.

Il pagamento all'estero delle suddette L. 43 50 per azione verrà fatto al cambio che sarà successivamente indicato.

Firenze, 17 giugno 1874. 3597

SOCIETA' GENERALE
DI

CREDITO MOBILIARE ITALIANO

Il Consiglio di amministrazione in conformità dell'art. 48 degli statuti sociali ha deciso di distribuire alle azioni liberate di L. 400 l'interesse del 1° semestre 1874 in lire 12 per azione.

I pagamenti si faranno contro il ritiro della cedola n. 11, a cominciare dal 6 luglio prossimo:

In **Firenze**, presso la sede della Società stessa.
» **Torino**, id. id.
» **Roma**, nell'ufficio sito in via dei Due Macelli, n. 79.
» **Genova**, presso la Cassa Generale.
» » » » Cassa di Sconto.
» » » » Banca Internazionale.
» **Parigi**, presso la Società di Credito Mobiliare.

N. B. Il pagamento a Parigi delle suddette L. 12 per azione sarà fatto al cambio che verrà giornalmente indicato presso gli uffici della stessa Società di Credito Mobiliare, 15, piazza Vendôme.

Firenze, li 19 giugno 1874. 3615

(3ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ ITALIANA DEI CEMENTI E DELLE CALCI IDRAULICHE
IN BERGAMO

Si prevengono i signori azionisti che dal 1° luglio p. v. in avanti verranno loro corrisposte, contro consegna della Cedola N. 5, L. 13 25 per azione per interesse 1° semestre 1874 e dividendo 1873:

in *Milano*, presso il Credito Milanese,
in *Bergamo*, presso la sede della Società.

Bergamo, 15 giugno 1874.

3579 *Il Direttore:* G. PICCINELLI.

CAMERANO NATALE gerente. — ROMA — Tip. Eredi Botta, Via de' Lucchesi, 4.